	<p style="text-align: center;">Città di Corbetta</p>	<p style="text-align: center;">C.C.</p>	<p style="text-align: center;">Numero 5</p>	<p style="text-align: center;">Data 29/04/2024</p>
<p>Oggetto: APPROVAZIONE DELL'AGGIORNAMENTO BIENNALE DEL PIANO FINANZIARIO 2024-2025 PER LA TARIFFA DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E DETERMINAZIONE TARIFFA RIFIUTI DI NATURA CORRISPETTIVA (TARI PUNTUALE) AI SENSI ART. 1, COMMA 668, LEGGE 147/2013, DEGLI</p>				

Originale

Verbale di deliberazione di Consiglio Comunale

Adunanza ordinaria di 1^a convocazione – Seduta Pubblica

L'anno duemilaventiquattro, addì ventinove del mese di Aprile alle ore 21.00 nella sala delle adunanze.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero oggi convocati a seduta i componenti il Consiglio Comunale.

All'appello risultano:

DELFINO KATIA	SI	BASSETTO RENZO	SI
BALLARINI MARCO	SI	GRITTINI RICCARDO	NO
GRITTINI SERGIO	SI	CATTANEO MAURIZIO ALESSANDRO	SI
LAVAZZA CHIARA	SI	CIPRIANO ANTONIO	SI
STROIE SIMONA LOREDANA	SI	RUSSO DAVIDE	NO
RONDENA ELDA	SI	LOVATI MARTA	SI
COZZI ROMINA	SI	TOTALE PRESENZE	15
ANCONA CATERINA ANNA	SI		
MODA DAVIDE	SI		
SOTTILOTTA SANTO ANDREA	SI		
CALATI CRISTINA	SI		

Assiste il Vice Segretario Generale Dott. Milani Guido Luciano il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Signor DELFINO KATIA, presidente, dichiara aperta la seduta, per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.



Città di Corbetta

	NR.	Data	Oggetto: APPROVAZIONE DELL'AGGIORNAMENTO BIENNALE DEL PIANO FINANZIARIO 2024-2025 PER LA TARIFFA DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E DETERMINAZIONE TARIFFA RIFIUTI DI NATURA CORRISPETTIVA (TARI PUNTUALE) AI SENSI ART. 1, COMMA 668, LEGGE 147/2013, DEGLI ADDENDUM AI CONTRATTI DI SERVIZIO DI IGIENE URBANA TECNICO-OPERATIVI ED AMMINISTRATIVI TRA IL CONSORZIO NAVIGLI S.P.A. E IL COMUNE E DELLA CARTA DELLA QUALITA' DEL SERVIZIO INTEGRATO DI GESTIONE DEI RIFIUTI
C.C.			

Il Consiglio Comunale

PREMESSO CHE:

- l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;
- l'art. 1, commi 651 e seguenti della Legge n.147/2013, in cui si prevede che i criteri per l'individuazione del costo del servizio di gestione dei rifiuti assimilati e per la determinazione della tariffa siano stabiliti dalle disposizioni recate dal decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158;

RICHIAMATO l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, che ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio «chi inquina paga»;

VISTA la delibera dell'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente, ARERA, n. 443/2019, recante "*Definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021*" e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO, in particolare, l'Allegato "A" di detta delibera, che riporta il metodo tariffario del servizio integrato di gestione dei servizi rifiuti 2018-2021;

VISTA la delibera di ARERA n. 444/2019, recante "*Disposizioni in materia di trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati*";

CONSIDERATO che a seguito della citata delibera n. 443/2019 di ARERA è stato elaborato un nuovo metodo tariffario dei rifiuti (MTR), al fine di omogeneizzare la determinazione delle tariffe TARI a livello nazionale;

VISTA la Deliberazione n. 363/2021/R/rif del 3 agosto 2021 dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti ed Ambiente (ARERA) con la quale è stato approvato il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025, recante le disposizioni aventi ad oggetto la determinazione delle entrate

tariffarie per l'erogazione del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, ovvero dei singoli servizi che lo compongono, che trova applicazione per le annualità 2022, 2023, 2024 e 2025;

VISTA la Determinazione n. 2/DRIF/2021 del 4 novembre 2021 di ARERA “*Approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e delle modalità operative per la relativa trasmissione all’Autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del ‘Servizio integrato dei rifiuti’ approvata con la Deliberazione 363/2021/R/rif (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025*” con la quale l’Autorità ha approvato i documenti, necessari per l’approvazione del PEF Tari 2022-2025;

VISTA la deliberazione ARERA n. 389/2023/R/RIF del 3 agosto 2023 ad oggetto: “AGGIORNAMENTO BIENNALE (2024-2025) DEL METODO TARIFFARIO RIFIUTI (MTR-2)” mediante la quale l’Autorità ha definito i criteri e le modalità di aggiornamento biennale per il secondo periodo regolatorio 2024-2025, così come già previsto nella sopracitata Delibera n. 363/2021;

VISTA la Determina ARERA 6 novembre 2023 n. 1/DTAC/2023 con la quale ARERA ha approvato gli schemi tipo degli atti costituenti l’aggiornamento della proposta tariffaria per il biennio 2024-2025 e le modalità operative per la relativa trasmissione all’Autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti, ai sensi delle deliberazioni 363/2021/R/rif e 389/2023/R/rif;

RILEVATO che la richiamata Determina ARERA 6 novembre 2023 n. 1/DTAC/2023 ha altresì provveduto ad approvare gli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e le modalità operative per la relativa trasmissione all’Autorità medesima, fornendo, altresì, chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con la deliberazione n. 363/2021/R/rif (MTR-2) per il biennio 2024-2025 del secondo periodo regolatorio;

CONSIDERATO che con Delibera di Consiglio Comunale n° 66 del 21.12.2021 il Comune di Corbetta ha approvato il PEF 2022-2025 determinato ai sensi della Delibera Arera n° 363/2021;

VISTO:

- il “Piano Finanziario e relazione di accompagnamento del Consorzio dei Navigli Spa per la tariffa del servizio di gestione dei rifiuti anno 2024-2025” – prot. n. 12933 del 17.04.2024;
- il “Piano Finanziario e relazione di accompagnamento dell’Ente Territorialmente Competente (ETC) per la tariffa del servizio di gestione dei rifiuti urbani – anno 2024-2025” – prot. n. 12933 del 17.04.2024;
- l’allegato al PEF 2024-2025 – “Articolazione tariffa 2024 e determinazione dei parametri K per il calcolo delle tariffe unitarie” - prot. n. 12933 del 17.04.2024;
- la dichiarazione di veridicità di cui alla determina ARERA n° 1/DTAC del 6/11/2023, che il Consorzio dei Navigli Spa, attuale gestore del servizio, ha predisposto e trasmesso a questo Ente con nota prot. n. 12933 del 17.04.2024;

CONSIDERATO che l’aggiornamento al piano finanziario suddetto è stato redatto in conformità alla delibera Arera n° 389 del 3 Agosto 2023 e della successiva Determinazione n. 1/DTAC del 6 Novembre 2023;

TENUTO conto che l’art. 2 – comma 2 – del D.P.R. n. 158 del 1999 sancisce il principio di obbligatorietà e integrale copertura di tutti i costi afferenti al servizio di gestione dei rifiuti tramite la tariffa, principio ribadito dall’art. 1 – comma 654 – della Legge 147/2013 che prevede tale obbligo attraverso l’applicazione della TARI/TARIP;

CONSIDERATO CHE il comma 653 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, prevede che “a partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard”;

CONSIDERATO CHE il Metodo Tariffario Rifiuti, di cui alla Deliberazione Arera del 3 agosto 2021 n° 363/2021/R/RIF, prevede l'uso del fabbisogno standard di cui all'art. 1, comma 653, della legge n. 147 del 2013 come benchmark di riferimento per il costo unitario effettivo del servizio di gestione dei rifiuti urbani, in particolare allo scopo dell'individuazione dei coefficienti di gradualità per l'applicazione di alcune componenti tariffarie.

CONSIDERATO CHE nell'elaborazione del Piano Economico Finanziario è stato utilizzato come previsto dalla normativa di riferimento il valore del fabbisogno standard resi disponibili dal Ministero.

VERIFICATO altresì che:

- il Comune di Corbetta ha istituito la Tariffa rifiuti di natura corrispettiva (TARI puntuale) in luogo della TARI;
- nella commisurazione della tariffa, il Comune di Corbetta, da anni utilizza i criteri presuntivi di produzione rifiuti predeterminati con il regolamento di cui al D.P.R. n. 158 del 1999 (metodo normalizzato), così come previsto dall'art. 1 comma 651 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147;
- l'art. 652 L. 147/2013 recita: “Il comune, in alternativa ai criteri di cui al *comma 651* e nel rispetto del principio «chi inquina paga», sancito dall'*articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008*, relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti. Nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere, per gli anni 2014 e 2015, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato”;
- ai sensi del successivo comma 683, il Consiglio Comunale deve approvare le tariffe entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani;
- la Deliberazione ARERA n. 363 del 03/08/2021, dispone che, ai fini della determinazione della tariffa, è necessario approvare il Piano Finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani, individuando in particolare i costi del servizio e gli elementi necessari alla relativa attribuzione della parte fissa e di quella variabile della tariffa, per le utenze domestiche e non domestiche;

CONSIDERATO che nel piano finanziario sono individuati i criteri per la tariffa TARI puntuale anno 2024:

- la ripartizione dei costi del servizio tra utenze domestiche e quelle non domestiche;
- la suddivisione della quota fissa e di quella variabile da imputare alle utenze domestiche e a quelle non domestiche;
- la determinazione della misura dei coefficienti Ka, Kc di cui al D.P.R. 158/1999;

CONSIDERATO che nell'articolazione tariffaria sono state aggiunte al totale entrate utenze anche le componenti perequative UR1 e UR2 di cui alla Delibera Arera n. 386/2023;

TENUTO CONTO che, ai sensi dell'art. 1 comma 666 della Legge 147/2013, è fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali di cui all'articolo 19 del D.Lgs. 30 dicembre 1992 n. 504 nella misura percentuale del 5% sull'importo del tributo;

DATO ATTO che sono stati determinati i parametri tariffari per la determinazione della Tarip 2024 per le utenze domestiche e non domestiche, al fine di assicurare l'integrale copertura dei costi del servizio per l'anno 2024 ai sensi dell'art. 1 comma 654 della Legge 147/2013;

DATO ATTO che:

- ai sensi dell'art. 22, comma 2 del regolamento TARIP, la percentuale di abbattimento della tariffa per i soggetti di cui al comma 1 (associazioni di promozione sociale e culturale di cui alle Legge 383/2000 - organizzazioni di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266 iscritte negli appositi registri regionali o provinciali - ONLUS riconosciute ai sensi della Legge 460/1997 ivi comprese le organizzazioni non governative di cui abbiamo presentato apposita istanza di cui alle Legge n. 125/2014) è pari al 60%;
- ai sensi dell'art. 24 del Regolamento TARIP, potranno essere ammesse al beneficio di cui al comma 1 le persone singole e i nuclei familiari che rientrano nei i seguenti parametri ISEE:
 - ✓ Sino ad euro 7.500: esenzione totale su parte fissa e variabile;
 - ✓ Da euro 7.501 ad Euro 8.500: riduzione del 40% su parte su parte fissa e variabile;
 - ✓ Da euro 8.501 ad Euro 10.500: riduzione del 20% su parte su parte fissa e variabile;
 - ✓ Oltre euro 10.500: nessuna esenzione;

RITENUTO pertanto di proporre al Consiglio l'approvazione del piano finanziario per la tariffa rifiuti di natura corrispettiva per l'anno 2024-2025 redatto dal Consorzio dei Navigli Spa ai sensi delle vigenti delibere ARERA;

VISTO l'art. 1, comma 169 della Legge 27/12/2006 n. 296 (Legge Finanziaria 2007) che stabilisce che gli Enti locali deliberano le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per l'approvazione del Bilancio di previsione e che le stesse, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

PRESO ATTO con la conversione in Legge 25 febbraio 2022 n. 15 del Decreto "Milleproroghe", è stato stabilito che, a decorrere dall'anno 2022, i comuni, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno. Il termine per gli adempimenti TARI viene quindi disgiunto da quello del bilancio di previsione dei Comuni;

ATTESO che la presente delibera deve essere trasmessa:

- al Consorzio dei Navigli Spa;
- all'organismo ARERA;
- al Portale del Federalismo fiscale;

Richiamato il regolamento per applicazione della TARIP (tariffa puntuale) ex art. 1, comma 668 Legge 27 dicembre 2013, n. 147 adottato con proprio atto n. 70 del 30 novembre 2017 e modificato con delibere di C.C. n. 61 del 29.11.2018, n. 43 del 28.11.2019, n. 25 del 24.09.2020, n. 24 del 15.07.2021 e n. 64 del 22.12.2022;

CONSIDERATO altresì che la gestione svolta da CCN, in affidamento diretto dai Comuni consorziati, può essere articolata e descritta in sintesi come segue:

- a. ciclo dei rifiuti (raccolta differenziata, trasporto, spazzamento meccanico e manuale, gestione dei centri di raccolta e relativi interventi strutturali, smaltimento e valorizzazione delle diverse frazioni, interventi di pulizia straordinaria e di bonifica del territorio da rifiuti pericolosi e non, fornitura delle dotazioni per la raccolta agli utenti; attività tecnico / amministrativa correlata: gestione delle autorizzazioni, adempimenti connessi alla tenuta di registri e formulari, rendicontazioni a diversi soggetti ed enti pubblici e privati;
- b. programmazione e controllo della gestione di cui sub a);
- c. elaborazione di piani finanziari e relative tariffe, bollettazione/fatturazione, incasso, accertamento e riscossione ordinaria e coattiva della TARI e del tributo / tariffa che eventualmente in futuro sostituirà quest'ultima, nonché dei tributi/tariffe preesistenti (TARSU, TIA, TARES);
- d. promozione e gestione della valorizzazione territoriale e turistica nel territorio dei Comuni soci.

RILEVATO CHE

- con deliberazione C.C. n. 11 del 29/04/2021 è stata approvata la trasformazione ex art. 115 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 del Consorzio dei Comuni dei Navigli in Società mista Consorzio dei Navigli Spa (di seguito CN), ex art. 17 del D.Lgs. 19.08.2016 n. 175;
- sono stati approvati i contratti per i servizi tecnico-operativi ed amministrativi di igiene urbana;
- i contratti sopra indicati sono stati sottoscritti in data 21/11/2022 dal Responsabile del Settore Ambiente e Territorio e in data 10/05/2023 dal Responsabile del Settore Risorse Finanziarie;

RICHIAMATO l'art. 1 comma 527 della Legge 27.12.2017 n. 205, che ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio « chi inquina paga »;

CONSIDERATO l'art. 7 c. 3 del D. Lgs 201/2022 che recita "Negli ambiti di competenza, le autorità di regolazione predispongono schemi di bandi di gara e schemi di contratti tipo."

CONSIDERATO CHE:

- con Delibera del 03 agosto 2023 n. 385/2023/R/rif l'ARERA ha approvato lo "Schema tipo di contratto di servizio per la regolazione dei rapporti fra enti affidanti e gestori del servizio dei rifiuti urbani";
- il punto 2 della delibera sopra indicata testualmente recita "di prevedere che i contratti di servizio in essere siano resi conformi allo schema tipo di contratto di servizio e trasmessi all'Autorità dagli Enti territorialmente competenti entro 30 giorni dall'adozione delle pertinenti determinazioni di aggiornamento tariffario biennale 2024-2025 ovvero dal termine stabilito dalla normativa statale di riferimento per l'approvazione della TARI riferita all'anno 2024;"
- l'art. 27 dell'allegato A alla Delibera n. 385/2023/R/rif prevede quale parte integrante, formale e sostanziale del contratto:
 - a. Deliberazioni dell'Ente territorialmente competente relative alla scelta della forma di gestione e di affidamento del servizio;
 - b. Carta della qualità del servizio oggetto di affidamento;
 - c. Piano Economico Finanziario di Affidamento;
 - d. Inventario dei beni strumentali;
 - e. Elenco delle banche dati relative al Servizio affidato;
 - f. Disciplinare tecnico;

RICHIAMATA la Deliberazione ARERA 15/2022/R/rif “Regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani” con cui veniva approvato il Testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani;

RILEVATO che in data 17.04.2024 a mezzo PEC, Ns. prot. n 12993 il CN, a seguito di procedura partecipata con il codesto ente, ha trasmesso l’addendum ai contratti di servizio unitamente ai relativi allegati per l’adeguamento previsto dalla Deliberazione ARERA 385/2023/R/Rif come condiviso con l’Amministrazione Comunale;

RAVVISATA pertanto la necessità di dover procedere all’approvazione dei suddetti documenti che saranno oggetto di sottoscrizione ed integrazione ai contratti di servizio tecnico-operativi ed amministrativi di igiene urbana attualmente in vigore;

PREMESSO inoltre che:

- l’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) con deliberazione del 18 gennaio 2022, n. 15/2022/R/rif “Regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani” e il suo Allegato A “Testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani (TQRIF)”, ha definito e approvato il set di obblighi di qualità contrattuale e tecnica, minimi ed omogenei per tutte le gestioni, affiancati da indicatori di qualità e relativi standard generali differenziati per Schemi regolatori, individuati in relazione al livello qualitativo effettivo, di partenza, garantito agli utenti nelle diverse gestioni;
- ARERA ha prospettato l’adozione di un approccio regolatorio asimmetrico e graduale al fine di contemperare, da un lato, l’esigenza di rafforzare il livello di tutela degli utenti, specie nelle realtà con bassi livelli di qualità del servizio, e dall’altro, la necessità di assicurare la sostenibilità dei costi sottostanti alle misure prospettate e conseguentemente della tariffa corrisposta dagli utenti per la fruizione del servizio;
- le misure prefigurate sono state declinate da ARERA in considerazione di una Matrice a quattro Schemi regolatori, con obblighi di servizio e standard generali di qualità differenziati in relazione allo Schema regolatorio di appartenenza, come individuato dall’Ente territorialmente competente sulla base del livello qualitativo di partenza di ciascuna gestione, determinato in ragione delle prestazioni previste nel/i Contratto/i di servizio e/o nella/e Carta/e della qualità vigenti
- l’applicazione del TQRIF decorre dal 1° gennaio 2023, con una durata del primo periodo regolatorio relativo alla qualità pari a tre anni per allinearne il termine finale (31 dicembre 2025) a quello dell’attuale regolazione tariffaria (MTR-2);

RILEVATO CHE ARERA ha ipotizzato di introdurre a partire dal 01.01.2023:

- l’approvazione da parte dell’Ente territorialmente competente di un’unica Carta della qualità del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani: a tal fine, in caso di pluralità di gestori dei singoli servizi, l’Ente territorialmente competente integra in un unico testo coordinato i contenuti delle Carte di qualità predisposte dai singoli gestori ciascuno per i servizi di rispettiva competenza;
- la pubblicazione della Carta della qualità del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani sul sito web del gestore del servizio integrato, ovvero di ciascun gestore dei singoli servizi che lo compongono;
- un set di obblighi di servizio, valido per tutte le gestioni, al fine di garantire prestazioni minime omogenee sull’intero territorio nazionale;
- indicatori e relativi standard generali di qualità differenziati sulla base del livello qualitativo effettivo delle gestioni;
- obblighi di registrazione dei dati relativi agli indicatori adottati e connessi obblighi di comunicazione all’Autorità, finalizzati al monitoraggio delle prestazioni rese dai gestori e alla verifica della compliance regolatoria;

RICHIAMATO il TQRIF il quale definisce:

- "ente territorialmente competente", l'Ente di governo dell'Ambito, laddove costituito ed operativo, o, in caso contrario, la Regione o la Provincia autonoma o altri enti competenti secondo la normativa vigente;
- "gestione", l'ambito tariffario, ovvero il territorio, comunale o sovra-comunale, sul quale si applica la medesima tariffa TARI;

RILEVATO CHE, ai sensi dell'art. 2 del TQRIF, sono tenuti al rispetto delle disposizioni ivi contenute tutti i gestori del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono, relativamente agli utenti domestici e non domestici del servizio medesimo, individuando in capo ai seguenti soggetti i relativi ambiti di applicazione:

1. Gestore dell'attività di gestione delle tariffe e rapporto con gli utenti:
 - a. gestione delle richieste di attivazione, variazione e cessazione del servizio;
 - b. gestione dei reclami, delle richieste di informazioni e di rettifica degli importi addebitati;
 - c. punti di contatto con l'utente;
 - d. modalità e periodicità di pagamento, rateizzazione;
 - e. rettifica degli importi non dovuti;
2. Gestore della raccolta e trasporto e gestore dello spazzamento e del lavaggio strade:
 - f. ritiro dei rifiuti su chiamata;
 - g. disservizi e riparazione delle attrezzature per la raccolta domiciliare;
 - h. continuità e regolarità del servizio;
 - i. sicurezza del servizio;

RILEVATO, inoltre, che l'art. 4 del TQRIF, al fine di definire gli obblighi di servizio e gli standard generali relativi alla qualità contrattuale del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono, fa riferimento ai seguenti indicatori (fra parentesi il tempo massimo per adempiere alla richiesta calcolato in giorni lavorativi):

1. a carico del gestore dell'attività di gestione delle tariffe e rapporto con gli utenti:
 - a. tempo di risposta alle richieste di attivazione del servizio (30 gg);
 - b. tempo di risposta alle richieste di variazione e di cessazione del servizio (30 gg);
 - c. tempo di consegna delle attrezzature per la raccolta (5 gg, 10 se sopralluogo);
 - d. tempo di risposta motivata a reclami scritti (30 gg);
 - e. tempo di risposta motivata a richieste scritte di informazioni (30 gg);
 - f. tempo di risposta motivata alle richieste scritte di rettifica degli importi addebitati (60 gg);
 - g. tempo medio di attesa per il servizio telefonico (n/a);
 - h. tempo di rettifica degli importi non dovuti (ulteriori 60 gg rispetto a f.);
2. a carico del gestore della raccolta e trasporto e gestore dello spazzamento e del lavaggio strade:
 - i. tempo di ritiro dei rifiuti su chiamata - 1 ritiro/mese per max 5 pezzi (15 gg);
 - j. tempo di intervento in caso di segnalazione per disservizi (5gg, 10gg se sopralluogo);
 - k. tempo di riparazione delle attrezzature per la raccolta domiciliare (10gg, 15gg se sopralluogo);

mentre per definire gli obblighi di servizio e gli standard generali relativi alla qualità tecnica del servizio fa riferimento a:

- a. puntualità del servizio di raccolta e trasporto (indicatore specifico);
- b. diffusione dei contenitori della raccolta stradale e di prossimità non sovra-riempiti (indicatore specifico);
- c. durata dell'interruzione del servizio di raccolta e trasporto (indicatore specifico);
- d. puntualità del servizio di spazzamento e lavaggio delle strade (indicatore specifico);
- e. durata dell'interruzione del servizio di spazzamento e lavaggio delle strade (indicatore specifico);
- f. tempo di arrivo sul luogo della chiamata per pronto intervento (4 ore);

CONSIDERATO che per il Comune di Corbetta, ai fini dell'applicazione di quanto stabilito dal TQRIF ARERA:

- il Comune stesso assume il ruolo di Ente Territorialmente Competente (di seguito: ETC);

- il gestore coinvolto, in quanto affidatario dell'organizzazione e gestione del servizio integrato di igiene urbana per il periodo 01/01/2023 – 31/01/2033, come da deliberazione C.C. n. 11 del 29/04/2021, è il Consorzio dei Navigli Spa;

RICORDATO che, ai sensi dell'art. 3 del TQRIF il Comune di Corbetta, con deliberazione di Consiglio Comunale n. 4 del 28/04/2022 ha provveduto alla determinazione degli obblighi di qualità contrattuale e tecnica che devono essere rispettati dai gestori dei singoli servizi che compongono il servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, posizionando la propria gestione sullo schema regolatorio 1 della matrice di cui all'allegato del TQRIF (Livello qualitativo minimo) in quanto il sistema di qualità complessivo delle gestioni è in fase iniziale di avvio;

RILEVATO che la Carta della Qualità dei Servizi è uno strumento con il quale gli enti pubblici forniscono ai cittadini tutte le informazioni relative ai servizi offerti e, nel contempo, si assumono una serie di impegni nei confronti della propria utenza con riguardo alle prestazioni erogate;

RITENUTO che la Carta della qualità dei servizi contribuisca al raggiungimento degli obiettivi fissati dalle sopra ricordate disposizioni di legge costituendo, da una parte, uno strumento valido per aiutare il contribuente ad orientarsi tra gli adempimenti fiscali e per ottenere informazioni sulle facoltà riconosciute dalle norme tributarie e, dall'altra, un'assunzione di responsabilità per l'ufficio alla trasparenza ed efficienza con l'impegno di miglioramento ed ottimizzazione dei servizi erogati all'utenza;

DATO ATTO inoltre che, in materia di trasparenza, l'art. 32 comma 1 del D. Lgs 14.03.2013 n. 33 prevede che le pubbliche amministrazioni e i gestori di pubblici servizi pubblichino la carta dei servizi o il documento contenente gli standard di qualità dei servizi pubblici;

RAVVISATA pertanto la necessità di approvare la "Carta della Qualità" del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani unitamente all'allegato tecnico, al presente atto quale parte integrante e sostanziale, in adempimento agli obblighi di trasparenza che riassume gli elementi informativi minimi, costituendo, nel contempo, uno strumento per fornire ai cittadini un'informazione completa sul tributo che i contribuenti versano per coprire i costi del servizio integrato rifiuti;

VISTO:

- l'art. 2 del DPR 158/1999;
- l'art. 1, commi 668 e 683, della Legge 147/2013 (Legge Stabilità 2014)
- l'art. 42, comma 2, lettera f), del D. Lgs. n. 267/2000;
- il D. Lgs. n. 446/97 e successive modificazioni;
- lo Statuto Comunale;

VISTI i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi dai Responsabili del Settore Risorse Finanziarie e del Settore Ambiente e Infrastrutture ai sensi dell'art. 49 -1° comma- Decreto Legislativo n. 267/2000, allegati al presente atto;

DATO ATTO che la presente proposta deliberativa è stata esaminata dalla competente Commissione Consiliare nella seduta del 24/04/2024;

VISTO l'esito della votazione con n. 13.voti favorevoli (Ballarini, Grittini S., Lavazza, Stroie, Delfino, Rondena Cozzi, Ancona, Moda, Sottilotta, Calati, Cipriano, Lovati) n.2 voti contrari (Bassetto, Cattaneo) n.0 astenuti, espressi per alzata di mano dai 15 componenti del Consiglio Comunale presenti, su n.17 assegnati ed in carica accertati e proclamati dal Presidente

DELIBERA

1. di approvare per le motivazioni espresse in narrativa, il Piano Finanziario e la relazione di accompagnamento per la tariffa corrispettiva del servizio di gestione dei rifiuti urbani per l'anno 2024-2025, redatto dal Consorzio dei Navigli Spa ai sensi delle vigenti delibere ARERA ed

allegati al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale dello stesso, acquisto al protocollo Ente al n. 12933 del 17.04.2024;

- di stabilire per l'anno 2024 l'adozione dei seguenti parametri per la determinazione della TARI puntuale (TARIP)

Coefficienti Ka – utenze domestiche

Cat.	Descrizione categoria	Ka
1R	NUCLEO 1	0,80
2R	NUCLEO 2	0,94
3R	NUCLEO 3	1,05
4R	NUCLEO 4	1,14
5R	NUCLEO 5	1,23
6R	NUCLEO 6	1,30

Coefficienti Kc – utenze non domestiche

Cat.	Descrizione categoria	Kc_2024
01	MUSEI, BIBLIOTECHE, SCUOLE, ASSOCIAZIONI, LUOGHI DI CULTO	0,67
02	CINEMATOGRAFI E TEATRI	0,43
03	AUTORIMESSE E MAGAZZINI SENZA ALCUNA VENDITA DIRETTA	0,60
04	CAMPEGGI, DISTRIBUTORI CARBURANTI, IMPIANTI SPORTIVI	0,88
05	STABILIMENTI BALNEARI	0,64
06	ESPOSIZIONI, AUTOSALONI	0,51
07	ALBERGHI CON RISTORANTE	1,64
08	ALBERGHI SENZA RISTORANTE	1,08
09	CASE DI CURA E RIPOSO	1,25
10	OSPEDALI	1,07
11	UFFICI E AGENZIE	1,52
12	BANCHE, ISTITUTI DI CREDITO E STUDI PROFESSIONALI	0,61
13	NEGOZI ABBIGL., CALZ., LIBR., CART., FERR., BENI DUREVOLI	1,41
14	EDICOLA, FARMACIA, TABACCAIO, PLURILICENZE	1,80
15	NEG.PART., QUALI FILAT., TENDE, TESS.,TAPP.,CAPP.,OMBRELLI, ANTIQ.	0,83
16	BANCHI DI MERCATO BENI DUREVOLI	1,78
17	ATTIVITA' ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE: PARRUCCHIERE, BARBIERI, ESTETISTI	1,48
18	ATTIVITA' ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE: FALEGNAME, IDRAULICO, FABBR, ELETTR	1,03
19	CARROZZERIA, AUTOFFICINA,ELETTRAUTO	1,41
20	ATTIVITA' INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI PRODUZIONE	0,92
21	ATTIVITA' ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI SPECIFICI	1,09
22	RISTORANTI, TRATTORIE, OSTERIE, PIZZERIE,PUB	5,57
23	MENSE, BIRRERIE, AMBURGHERIE	7,63
24	BAR, CAFFE', PASTICCERIA	3,96
25	SUPERM., PANE E PASTA, MACELL.,SALUMI, FORM.,GENERI ALIMENTARI	2,76
26	PLURILICENZE ALIMENTARI E/O MISTE	1,54
27	ORTOFRUTTA, PESCHERIE, FIORI E PIANTE,PIZZA AL TAGLIO	7,17
28	IPERMERCATI DI GENERI MISTI	2,75
29	BANCHI DI MERCATO GENERI ALIMENTARI	6,92
30	DISCOTECHE, NIGHT CLUB	1,91

- di dare atto che le tariffe TARIP sono state determinate in conformità al Piano Finanziario relativo al servizio di gestione dei rifiuti urbani per l'anno 2024 come da riepilogo costi di seguito indicato:

Parametri TARI 2023		2024	2025
Totale PEF (escluso Tributo provinciale e inclusa IVA 10%)		2.613.188,79	2.680.870,38
Tari mercato – Legge 160/2019 art. 1, commi 837-838		-1.030,00	-1.030,00
Contributo scuole - MIUR		-15.568,54	-15.568,54
Riduzioni da finanziare con altre risorse		-31.030,00	-31.030,00
Recupero crediti		-17.074,84	-17.074,84
Recupero da sanzioni		-1.943,83	-1.943,83
Ulteriori partite partire approvate dall'ente competente		0,00	0,00
TOTALE ENTRATE TARIFFARIE		2.546.541,58	2.614.223,17
	%		
GRADO DI COPERTURA	100,00%		
QUOTA ATTRIBUITA ALLE UTENZE DOMESTICHE	50,00%	1.273.270,79	1.307.111,58
QUOTA ATTRIBUITA ALLE UTENZE ATTIVITA'	50,00%	1.273.270,79	1.307.111,58
QUOTA FISSA SULL'IMPORTO TOTALE TARI	70,00%	1.782.579,11	1.829.956,22
QUOTA VARIABILE SULL'IMPORTO TOTALE TARI	30,00%	763.962,47	784.266,95

Componente perequativa UR1	-	931,80	931,80
Componente perequativa UR2	-	13.977,00	13.977,00
Totale entrate utenze TARI + Componenti perequative		2.561.450,38	2.626.131,97


4. Di approvare, ai sensi dell'art. 22, comma 2 del regolamento TARIP, la percentuale del 60% di abbattimento della tariffa per i soggetti di cui al comma 1 (associazioni di promozione sociale e culturale di cui alle Legge 383/2000 - organizzazioni di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266 iscritte negli appositi registri regionali o provinciali - ONLUS riconosciute ai sensi della Legge 460/1997 ivi comprese le organizzazioni non governative di cui abbiamo presentato apposita istanza di cui alle Legge n. 125/2014);
5. Di approvare, ai sensi dell'art. 24 del Regolamento TARIP, le persone singole e i nuclei familiari che potranno essere ammesse al beneficio di cui al comma 1 che rientrano nei seguenti parametri ISEE:
 - ✓ Sino ad euro 7.500: esenzione totale su parte fissa e variabile;
 - ✓ Da euro 7.501 ad euro 8.500: riduzione del 40% su parte su parte fissa e variabile;
 - ✓ Da euro 8.501 ad euro 10.500: riduzione del 20% su parte su parte fissa e variabile;
 - ✓ Oltre euro 10.500: nessuna esenzione;
6. Di dare atto che, il parere dell'organo di revisione, emesso ai sensi dell'art. 239, comma 1 lettera b punto 7 e comma 1 bis del D.lgs 267 del 18/08/2000, forma parte integrante e sostanziale del provvedimento deliberativo;
7. Di approvare per i motivi espressi in narrativa, l'addendum ai contratti di servizio di igiene urbana tecnico – operativi ed amministrativi, regolanti i rapporti tra l'Ente e Consorzio dei Navigli Spa, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale, composto dai seguenti allegati (allegato A):
 - a) Deliberazione C.C. n. 11 del 29/04/2021, relativa alla scelta della forma di gestione e all'affidamento del Servizio;
 - b) Carta della qualità del servizio oggetto di affidamento;
 - c) Piano Economico Finanziario di Affidamento;
 - d) Inventario dei beni strumentali;
 - e) Elenco delle banche dati relative al Servizio affidato;
 - f) Disciplinare tecnico (allegato tecnico alla Carta della Qualità)

8. Di demandare al Responsabile del Settore Ambiente e Controllo del Territorio e al Responsabile del Settore Risorse Finanziarie, ognuno per le rispettive competenze, la sottoscrizione del sopra indicato documento;
9. Di approvare, per i motivi espressi in narrativa, la Carta della Qualità del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, unitamente all'allegato tecnico, allegato "B" al presente atto quale parte integrante e sostanziale;
10. Di trasmettere la presente deliberazione:
 - all'organismo ARERA
 - al Consorzio dei Navigli Spa sito in Via C. Battisti, 2 – 20080 Albairate (MI)
 - al Portale del Federalismo fiscale;
11. di dare atto che il presente provvedimento viene pubblicato sul portale "Amministrazione trasparente" dell'Ente ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 14/03/2013, n. 33, così come aggiornato dal D.Lgs. 25/05/2016, n. 97, e, in particolare all'interno della Sezione di 1° livello, denominata "Provvedimenti", Sotto Sezione, rubricata "Provvedimenti Organi indirizzo politico";

Successivamente, data l'urgenza con voti unanimi favorevoli espressi per alzata di mano dai 15 componenti del Consiglio Comunale presenti su n. 17 assegnati ed in carica accertati e proclamati dal Presidente

IL CONSIGLIO COMUNALE

dichiara il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi art. 134, c. 4, D.Lgs. 267/2000.

	Città di Corbetta	Delibera Consiglio Com.le	Numero 5	Data 29/04/2024
---	--------------------------	--	---------------------	----------------------------

Originale

Letto, confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
DELFINO KATIA

IL VICE SEGRETARIO GENERALE
Dott. Milani Guido Luciano

Pubblicazione
(Art. 124 Testo Unico 267/2000)

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune il giorno 03/05/2024 con n. e vi rimarrà affissa per quindici giorni consecutivi fino al giorno 18/05/2024

Dalla residenza municipale il

IL MESSO COMUNALE

IL VICE SEGRETARIO GENERALE
Dott. Milani Guido Luciano

CERTIFICATO DI IMMEDIATA ESEGUIBILITA'
(Art. 134 - comma 4 - testo unico 267/2000)

Si attesta che la suesposta deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile dal giorno della sua adozione avvenuta il 29/04/2024

IL VICE SEGRETARIO GENERALE
Dott. Milani Guido Luciano

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la suesposta deliberazione non soggetta al controllo preventivo di legittimità, è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio del Comune ed **E' DIVENTATA ESECUTIVA** ai sensi art. 134 Testo Unico 267/2000, non essendo pervenuta nel termine di 10 giorni dalla pubblicazione richiesta di sottoposizione a controllo.

Lì _____

IL VICE SEGRETARIO GENERALE
Dott. Milani Guido Luciano



Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2024 / 14**

Ufficio Proponente: **Tributi**

Oggetto: **APPROVAZIONE DELL'AGGIORNAMENTO BIENNALE DEL PIANO FINANZIARIO 2024-2025 PER LA TARIFFA DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E DETERMINAZIONE TARIFFA RIFIUTI DI NATURA CORRISPETTIVA (TARI PUNTUALE) AI SENSI ART. 1, COMMA 668, LEGGE 147/2013, DEGLI**

Parere Tecnico

Ufficio Proponente (Tributi)

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi degli articoli 49, comma 1 e 147 bis, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere **FAVOREVOLE**.

Sintesi parere: **Parere Favorevole**

Data **22/04/2024**

Il Responsabile di Settore

Bagatti Claudia

Parere Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi degli articoli 49, comma 1 e 147 bis, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere **FAVOREVOLE**.

Sintesi parere: **Parere Favorevole**

Data **18/04/2024**

Responsabile del Servizio Finanziario

Bagatti Claudia

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale - ai sensi degli art. 23, 25 DPR 445/2000 e art. 20 e 21 D.Lgs 82/2005 dalle seguenti persone:

Guido Luciano Milani in data 30/04/2024

STEFANO VALENTI in data 30/04/2024

KATIA DELFINO in data 30/04/2024